



**MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
NUOVO COMPLESSO PENITENZIARIO
VIBO VALENTIA**

Prot. 26433 del 30/08/2021

**Alla Segreteria Regionale Calabria
c.a. dott.ssa Bernardi
e p.c.**

**Al Direttore Generale del Personale
E delle Risorse- DAP
dott. Massimo Parisi**

**Al Provveditore Regionale
dell'Amministrazione Penitenziaria di
Catanzaro
Dr. Liberato Guerriero**

**Al Segretario Generale
UILPA Polizia Penitenziaria
ROMA
Dott. Gennarino De Fazio**

Oggetto: riscontro nota UILPA Polizia Penitenziaria nr. 114/21 avente ad oggetto "disposizione dirigenziale riguardante le assenze alle visite fiscali" del 12.08.2021

In riscontro alla nota in oggetto, si trasmette il decreto dirigenziale allegato. A tal riguardo si rappresenta come questa A.D., nell'ambito delle proprie competenze ha disposto che in caso di ingiustificata irreperibilità del dipendente al controllo domiciliare da parte del medico fiscale, oltre alle dovute decurtazioni economiche *ex lege* sia nella facoltà di avviare relativo iter disciplinare.

Stupisce come la questione sia stata sollevata come novità introdotta da questa A.D., considerato che trattasi di precetto già esistente (ragion per cui non era stato trasmesso il relativo decreto di cui peraltro si era notiziata la spett.le O.S. in indirizzo, formalmente seppure in via incidentale) e disposto dai miei predecessori. Ed infatti l'ordine di servizio n. 02 del 23 gennaio 2004 prevede, dopo aver disciplinato i vari adempimenti inerenti alle "assenze dal servizio per malattia. Personale comparti Ministeri e Sicurezza" che al fine di evitare successivi rilievi anche di natura disciplinare, tutto il personale è chiamato all'esatta osservanza del presente ordine con il consueto senso di responsabilità."

Tale O.D.S., viene ribadito e richiamato espressamente anche dall'O.D.S. 42 del 29.06.2010, che al fine di scongiurare eventuali equivoci dispone che *"in caso di assenza, senza giustificato motivo, dal domicilio indicato all'Amministrazione per il controllo durante le fasce orarie di reperibilità, si applicheranno al dipendente le ritenute previste dalla normativa vigente, nonché ogni altra misura consentita".*

Appare *ictu oculi* la mera conferma di una procedura già vigente e disciplinata, e meramente ribadita per trasparenza, in appena due righe nel decreto dirigenziale allegato. Ad adiuvandum si evidenzia come risulti, in virtù delle suddette pregresse disposizioni, come nel tempo si siano registrate diverse elevazioni di procedimenti disciplinari.

Fatta tale premessa, si sottolinea come non vi sia alcuna norma che vieti tale possibilità sanzionatoria, e si disconoscono parimenti circolari e contratti (per i dipendenti in regime di diritto privato) che impongano all'amministrazione di esimersi dall'applicare sanzioni disciplinari.

Di contro si evidenzia come la giurisprudenza, anche recente conferma, tale possibilità, ossia il fatto che **l'assenza alla visita fiscale** può dare avvio anche all'iter per l'applicazione (anche) di una **sanzione disciplinare** decisa dal datore di lavoro (**Corte di Cassazione con la sentenza 24681/2016**)

Tale principio di diritto è stato più di recente ribadito da Cass. n. 3226/2008 per la quale *"in tema di controlli sulle assenze per malattia dei lavoratori dipendenti, volti a contrastare il fenomeno dell'assenteismo e basati sull'introduzione di fasce orarie entro le quali devono essere operati dai servizi competenti accessi presso le abitazioni dei dipendenti assenti dal lavoro, ai sensi dell'art. 5, co. 14°, d.l. 12 settembre 1983 n. 496, convertito con modificazioni dalla legge n. 638 del 1983, la violazione da parte del lavoratore dell'obbligo di rendersi disponibile per l'espletamento della visita domiciliare di controllo entro tali fasce assume rilevanza di per sé, a prescindere dalla presenza o meno dello stato di malattia, e può anche costituire giusta causa di licenziamento".*

Ad adiuvandum, si evidenzia come la nota 27750/ della segreteria affari generali del PRAP Calabria del 30.09.1997 avente ad oggetto *"procedimenti amministrativi ex art. 5 c.14 L. 683/83 ed ex art. 3 d.Lgs 449 del 1992. Concomitante applicazione"* affermi come il procedimento amministrativo relativo *"all'ipotesi infrattiva di cui all'art. 3 del D.Lgs n. 449/92 pur incidendo anch'esso sul trattamento economico dell'interessato ha invece natura disciplinare e trova una sua incardinazione nel contesto dei principi fondamentali che disciplinano i doveri specifici e generici del servizio del Personale del Corpo di polizia Penitenziaria".* La nota in questione, chiosa, con incontrovertibile chiarezza, affermando : *"emerge chiaramente che i due procedimenti in questione costituiscono fattispecie regolate da norme diverse, che presentano caratteri di autonomia e che non sono strutturate l'una in funzione, meramente strumentale, rispetto all'altra. Da ciò ne consegue che la concomitante applicazione delle due procedure sia da ritenersi legittima, così come peraltro evidenziato nei contenuti dispositivi della lettera circolare n. 12 /cong./SE/mc del 18.12.1984 .*

Pertanto nel confermare quanto disposto col decreto dirigenziale allegato, si evidenzia come in caso di assenza per irreperibilità del dipendente al controllo medico fiscale, qualora non vengano

rispettate le procedure di cui agli ordini di servizio richiamati n. 02 del 23 gennaio 2004 e 42 del 29.06.2010, il dipendente ai sensi della normativa e circolari vigenti, potrà essere sottoposto anche a procedimento disciplinare nel rispetto delle procedure già previste e disciplinate con i prefati OO.D.S. dei miei predecessori.

Nella speranza di aver fornito un quadro eloquente, dei presupposti giuridici a supporto del decreto dirigenziale allegato (ed in attesa di eventuali normative e circolari corroboranti l'*irritualità della disposizione di questa A.D.*"), si resta a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE

dott.ssa Angela MARCELLO



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

DIREZIONE CASA CIRCONDARIALE - N.C.P.

VIBO VALENTIA

DECRETO DIRIGENZIALE N. 177 DEL 10/08/2021

OGGETTO: DIPENDENTI ASSENTI ALLE VISITE FISCALI.

IL DIRETTORE

PRESO ATTO delle segnalazioni pervenute dal Capo area segreteria in merito alle assenze del personale durante le fasce di reperibilità previste per le visite fiscali;

VISTO che in via generale, salvo casi eccezionali, vi sia responsabilità disciplinare del dipendente nel caso di irreperibilità presso il proprio domicilio nelle fasce orarie di accertamento fiscale;

VISTO che la normativa vigente in materia prevede che qualora il lavoratore risulti assente alla visita di controllo senza giustificato motivo, decade dal diritto a qualsiasi trattamento economico per l'intero periodo fino a 10 giorni e nella misura della metà per l'ulteriore periodo esclusi quelli di ricovero ospedaliero o già accertati da precedente visita di controllo;

CONSIDERATO che la normativa vigente prevede espressamente i motivi per cui è possibile allontanarsi dal proprio domicilio nelle fasce di reperibilità, dopo che il dipendente abbia dato preventiva comunicazione all'amministrazione;

DISPONE

Che chiunque risulti assente alla visita di controllo senza giustificato motivo, decade dal diritto a qualsiasi trattamento economico per l'intero periodo fino a dieci giorni e nella misura della metà per l'ulteriore periodo esclusi quelli di ricovero ospedaliero o già accertati da precedente visita di controllo. In tali casi il dipendente verrà sottoposto anche a procedimento disciplinare.

Il presente decreto ha decorrenza immediata.

MANDA

All'Ufficio Segreteria per inserimento del presente decreto dirigenziale nella Raccolta Ufficiale;

Copia sia consegnata ai Capi Area e ai Responsabili delle UU.OO.;

Copia sia consegnata al Comandante, al Vice Comandante;

Copia sia consegnata alla Sala Regia per comunicazione al personale che comunica assenza per malattia;

Copia sia consegnata all'Ufficio Servizi;

Copia sia affissa all'Albo della Direzione per almeno 15 giorni.

Vibo Valentia, 9 agosto 2021



IL DIRETTORE

Dot.ssa Angela Marcello